

Comune di FIANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 31

OGGETTO

Regolamento per il servizio di fognatura. Approvazione.

L'anno millenovecentonovantotto addì quattro del mese di luglio alle ore 10.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono presenti i Signori:

RESSICO Gian Paolo

GIANETTO Mauro

CASTAGNO Aldo

BRERO Gianluca

FILIPPINI Guglielmo

FALCHERO Pier Carlo

VOTTERO Anna Maria

PUGLIESE Nicola

GARZENA Livio

SPAGNOTTO Massimo

MUSSINATTO Pietro Carlo

BORELLI Fabrizio

CARGNINO Piera Angela

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: CARGNINO Piera Angela e SPAGNOTTO Massimo.

Assume la presidenza il Sindaco, sig. Gian Paolo RESSICO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142:

- in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

OGGETTO - Regolamento per il servizio di fognatura. Approvazione.

Relatore: Gian Paolo Ressico - Sindaco

Per la relazione del Sindaco nonché per l'intervento dei consiglieri Filippini e Pugliese si fa espresso riferimento a nastro magnetico di cui al n° 33 del registro, cassetta n° 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che questo Comune deve normare gli scarichi provenienti da insediamenti civili con le modalità di cui alla L.R. 26.3.1990, n° 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili".

Ritenuto pertanto di provvedere in merito.

Dato atto che una apposita commissione ha predisposto l'unita bozza di regolamento per il servizio di fognatura.

Dato per letto il predetto regolamento in quanto consegnato preventivamente ai capigruppo consiliari.

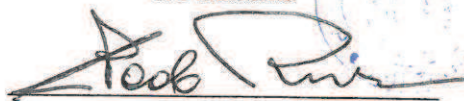
Con voti unanimi, palesi,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per il servizio di fognatura composto di n° 13 articoli che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Letto e sottoscritto.

Il Presidente



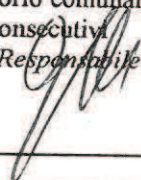
Il Segretario Comunale



li, 7 LUG 1998

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- ☒ La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 7 LUG 1998
- ☒ Ripubblicata dal 17 AGO 1998 al 7 AGO 1998
- ☐ La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per 10 giorni consecutivi (art. 47, comma 2, legge n. 142/90)
- ☒ La presente deliberazione è stata sottoposta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17 comma 33 della legge n. 127/1997 ed è divenuta esecutiva:
 - ☒ perché il Comitato Regionale di Controllo, che ne ha accusato ricezione in data 8 LUG 1998, n. 3/98, non ha adottato provvedimento di annullamento nei trenta giorni successivi
 - ☐ a seguito di comunicazione del Comitato Regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del n.

Divenuta esecutiva il

7 AGO 1998

Il Segretario Comunale



22 SET. 1998

Allegato alla deliberazione
n. 31 del 4 LUG. 1988

IL SEGRETARIO C.



Comune di FIANO
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO

per il servizio di fognatura

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

Art. 1

Principi generali

1. Tutti gli scarichi delle acque di rifiuto devono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo.¹
2. Gli scarichi nella fognatura pubblica comunale sono autorizzati dall'Amministrazione Comunale di Fiano e sono soggetti alle prescrizioni regolamentari emanate dal Comune di Fiano o dal Gestore della pubblica fognatura.
3. Ai fini del presente regolamento si definisce pubblica fognatura l'insieme di tutte le infrastrutture idrauliche, edili ed elettromeccaniche di proprietà del Comune di Fiano - da questi realizzate o prese in carico - le quali, ubicate prevalentemente nel sottosuolo sia pubblico che privato, garantiscono la raccolta e l'allontanamento delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi e delle acque meteoriche nonché la loro restituzione all'ambiente idrico in modo compatibile con l'ambiente stesso, per il tramite di idonei impianti di depurazione.²
4. Il collettore principale della rete di fognatura del Comune di Fiano è a sistema misto in quanto raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque luride che quelle meteoriche.
5. Pur essendo consentito immettere nella fognatura mista le acque bianche, al fine di permettere la migliore depurazione possibile, è da ricercare ogni tipo di soluzione per allontanare le acque superficiali e meteoriche (che ovviamente non necessitano di alcuna depurazione) attraverso il naturale deflusso ovvero mediante immissione in rii o canali superficiali.
6. Alcuni tratti di pubblica fognatura sono realizzati con il solo scopo di raccogliere le acque reflue (fognatura nera). In queste condotte, opportunamente identificate, non è comunque consentito raccogliere le acque superficiali e meteoriche.
7. Per allacciamento si intende il tratto di condotta, con relativi manufatti, che dal limite del fabbricato interessato allo scarico raggiunge - su suolo pubblico o privato - il collettore fognario pubblico.

¹ Legge 10/5/1976, n. 319 - art. 19 - comma 8

² Circolare Presidente della Giunta Regionale del 22/1/91, prot. 2/ECO e art. 1 L.R. 26/3/90, n. 13

Art. 2
Autorizzazione allo scarico

1. La domanda di autorizzazione allo scarico:

- in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo di reflui la cui natura è classificata di interesse comunale
- in pubblica fognatura delle tipologie di reflui previste nel presente regolamento

è presentata al Comune di Fiano secondo le disposizioni del presente regolamento. Per i nuovi insediamenti può essere contestuale, ed in unico modulo, alla richiesta di concessione edilizia.

2. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere richiesta dal proprietario dell'immobile mediante presentazione della domanda in bollo corredata da planimetria generale della zona interessata, in scala adeguata, con l'indicazione del realizzando allacciamento alla pubblica fognatura e relativi pozzetti, specificando dimensioni, diametri, pendenze e materiali. La domanda dovrà inoltre contenere tutti i dati necessari per individuare correttamente l'immobile, la proprietà, il tipo di scarico ed ogni notizia utile per agevolare l'istruttoria della pratica di autorizzazione.

3. Il tracciato della fognatura privata dovrà comunque essere approvato dal Comune prima della realizzazione dei lavori. Le eventuali indicazioni tecniche emanate dall'Ufficio Tecnico Comunale saranno vincolanti per l'esecuzione dei lavori e per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Anche qualora i lavori venissero disposti per mezzo di ordinanza o ingiunzione l'interessato dovrà comunque presentare al Comune la domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2.

5. L'autorizzazione allo scarico per i reflui previsti al comma 1 è rilasciata dal Comune. Per i nuovi insediamenti, di norma, verrà rilasciata contestualmente alla concessione edilizia.

Art. 3
Obbligo di immissione in fognatura

1. Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili o produttivi che si trovino entro un raggio di 100 metri dal possibile punto di immissione nei collettori fognari comunali devono essere condotti mediante tubazione al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento e nei termini di cui al successivo art. 4.

2. Al fine della misurazione della distanza verrà considerato lo spazio intercorrente, in linea d'aria, tra il punto di immissione possibile (pozzetto della pubblica fognatura) e l'edificio nel suo punto più prossimo al collettore medesimo.

3. Quando per più costruzioni si ravvisi la necessità di eseguire una unica fognatura privata di allaccio, ove esista concreta possibilità tecnica, il Comune potrà imporre l'allacciamento anche per quegli immobili posti a distanza maggiore di mt. 100 ed appartenenti ad un unico agglomerato di fabbricati.

4. E' vietato effettuare qualsiasi immissione di acque di scarico, anche se depurate, in altri canali pubblici o privati, salve le disposizioni speciali di seguito stabilite.
5. Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente²⁹ nella fognatura esistente, l'autorità comunale potrà permettere che le acque di scarico vengano scaricate previa efficace depurazione con impianti ritenuti adatti allo scopo.
6. Gli scarichi che non recapitano in pubbliche fognature sono soggetti alle prescrizioni contenute nelle leggi regionali e statali di riferimento. Sono inoltre fatte salve autorizzazioni, opposizioni e prescrizioni degli organi competenti e degli eventuali proprietari interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, su parere della competente Autorità Sanitaria, potrà autorizzare - in alternativa a quanto previsto al comma 5 - che, al servizio di edifici sorgenti in zone in cui sia stata programmata, e non ancora realizzata, la costruzione della fognatura (progetto generale approvato dal Comune), vengano posti in essere pozzi neri provvisori, purché impermeabili in via assoluta ed a condizione che gli impianti realizzati siano finalizzati a consentire un immediato ed agevole collegamento alla realizzanda pubblica fognatura.
8. E' consentita in generale l'immissione in fognatura di rifiuti putrescibili di origine domestica in presenza di idonei sistemi di triturazione applicati agli scarichi degli stessi rifiuti. La predisposizione di idonei sistemi di scarico sarà obbligatoria a seguito di ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie interessanti gli scarichi nonché di nuove edificazioni di fabbricati ove si producano rifiuti putrescibili.
9. La Giunta Comunale potrà, con propria deliberazione, stabilire le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione degli impianti nonché eventuali contributi a favore di coloro che acquistano i sistemi di triturazione previsti al comma precedente.
10. E' vietata l'immissione di acque di scarico provenienti da attività industriali, artigianali, zooagricole, senza che queste siano state sottoposte a trattamenti depurativi riconosciuti idonei dall'autorità comunale.
11. E' assolutamente vietato immettere nella fognatura spazzature, cenere, corpi solidi nonché acque di rifiuto o liquidi in genere che in qualsiasi modo possano danneggiare i manufatti. Rientrano nell'assoluto divieto di scarico in fognatura gli oli pesanti, i residui bituminosi, gli oli in genere, i solventi di qualsiasi provenienza, i fanghi provenienti da processi depurativi. E' comunque assolutamente vietato scaricare in fognatura qualsiasi prodotto che per qualità o concentrazione alteri comunque le caratteristiche dei liquami di fogna o non possa essere trattato nell'impianto finale di depurazione biologica.

²⁹ Per possibilità di "scaricare regolarmente" si intende la possibilità di scaricare verso il collettore fognario con tubazione avente pendenza non inferiore all'1%, anche utilizzando mezzi di sollevamento da installarsi in prossimità del fabbricato tali da consentire il perfetto e sicuro allontanamento delle acque luride garantendo comunque la pendenza dell'allacciamento dall'immobile verso il collettore comunale. Eventuali situazioni particolari potranno essere oggetto di esame da parte della Giunta Comunale.

Art. 4

Termini per l'allacciamento alla fognatura

1. L'Amministrazione comunale darà avviso ai proprietari degli stabili, mediante pubblici manifesti e/o con altri mezzi idonei, dell'entrata in funzione di nuovi tratti di fognatura.
2. Tutti i proprietari tenuti all'allacciamento del proprio immobile alla pubblica fognatura dovranno presentare al Comune domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'avviso. In tale domanda dovrà essere precisato il tipo di concessione richiesta (allacciamento alla fognatura di scarico proveniente da insediamento civile o produttivo).
3. Quando un tratto di fognatura privata non riguardi esclusivamente un singolo immobile, ma l'allacciamento di più fabbricati di diversi proprietari, anche uno solo di questi potrà richiedere l'intervento dell'ufficio tecnico comunale per definire la soluzione tecnicamente migliore. Detta soluzione, in caso di mancato accordo tra le parti interessate, sarà l'unica approvata ed autorizzata dal comune.
4. Entro centoventi giorni dall'autorizzazione comunale i proprietari degli immobili dovranno, a loro cura e spese, provvedere all'espurgo completo, alla disinfezione ed alla soppressione dei pozzi neri, all'abolizione di eventuali bacini di chiarificazione (fosse biologiche o simili) ed all'allacciamento della canalizzazione interna alla pubblica fognatura, anche adeguandola alle prescrizioni del presente regolamento.
5. Il Comune potrà imporre, con propria ordinanza, termini più brevi per l'esecuzione dei lavori di allacciamento allorquando, per ragioni di igiene, lo giudicasse necessario.
6. I termini e le prescrizioni di cui ai commi precedenti avranno valore anche in sede di prima applicazione del presente regolamento eccezion fatta per i fabbricati già collegati alla pubblica fognatura; in tal caso la necessaria autorizzazione sarà rilasciata a seguito di presentazione della domanda di cui al comma 2 da effettuarsi entro il termine di dodici mesi dalla data dell'avviso.

Art. 5

Esecuzione d'ufficio

1. Quando siano trascorsi i termini fissati per l'allacciamento alla fognatura, o per la regolarizzazione degli scarichi esistenti, il Comune - previa diffida ad ottemperare agli obblighi entro 30 giorni dalla notifica - a seguito di ordinanza, potrà provvedere d'ufficio ed a spese dei proprietari inadempienti alla compilazione del progetto dell'allacciamento nonché all'esecuzione dei lavori. I costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la progettazione e l'esecuzione dei lavori saranno incrementati di una percentuale del 10 % a titolo di rimborso spese generali.
2. Il recupero dei costi di progetto e di esecuzione dei lavori da parte del Comune potrà avvenire con la procedura di cui alla legge 14.4.1910, n. 639.

Art. 6
Norme per l'esecuzione dei lavori

1. E' vietato effettuare qualsiasi opera senza permesso: nessuno può quindi costruire canali di fognatura per lo scarico dei liquami in assenza di autorizzazione del Comune. E' inoltre comunque vietato manomettere la pavimentazione stradale o rimuovere i chiusini delle pubbliche fognature senza apposita autorizzazione.
2. I lavori di allacciamento, di manutenzione e di sostituzione dei tratti privati, anche su suolo pubblico, sono realizzati a cura e spese del richiedente secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento e quelle che verranno eventualmente emanate in seguito dall'ente che gestisce la fognatura nonché dai proprietari dei sedimi stradali. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, in particolari casi preventivamente concordati, eseguire direttamente o far eseguire lavori per conto dei privati addebitandone ad essi il costo sostenuto.
3. L'Amministrazione Comunale ha sempre il diritto di eseguire sulle condotte fognarie e sugli allacciamenti, a proprie spese, qualsiasi intervento migliorativo ritenuto opportuno.
4. Gli allacciamenti in pubblica fognatura dovranno avvenire esclusivamente nei pozzetti già realizzati. Il Comune potrà concedere la costruzione di un nuovo pozzetto di raccolta sul tratto di pubblica fognatura, ed a spese del richiedente, allorquando, dietro motivata richiesta, venga dimostrata l'impossibilità tecnica o l'estrema difficoltà di accedere ad un pozzetto esistente.
5. Le condotte private di allacciamento dovranno essere in materiale impermeabile, resistente al calore ed all'usura, inattaccabili dalle materie che vi si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme (grès, PVC serie pesante, geberit). Le stesse dovranno avere un diametro interno non inferiore a cm. 15 e non superiore al diametro del collettore pubblico. I diversi pezzi dovranno essere uniti con la massima cura e con i materiali adeguati in modo che i collegamenti siano a perfetta tenuta stagna.
6. Qualora il tratto di fognatura privata da realizzare per innestarsi nella pubblica fognatura interessi, o possa comunque interessare, più immobili contigui, dovrà essere realizzata un'unica condotta, anche sostituendone altre esistenti, che raccolga i singoli allacciamenti privati. In caso di mancato accordo tra le proprietà interverrà il Comune a definire tecnicamente il tratto da realizzare secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 4.
7. La pendenza dei condotti di immissione privati nelle fogna pubbliche non dovrà essere minore di 1/100 (un centimetro al metro) per le acque e le materie luride. Eventuali deroghe potranno essere concesse a seguito di presentazione di elaborati progettuali specificanti le caratteristiche dei materiali impiegati e le metodologie adottate per garantire il corretto deflusso.

8. Nella condotta fognaria dovranno essere inseriti pozzetti di ispezione ogni qualvolta vi sia un innesto o qualora si presenti una modifica di caratteristiche o di tracciato e comunque almeno ogni 50 metri. Detti pozzetti dovranno avere dimensioni proporzionate alla profondità del collettore, essere totalmente a tenuta stagna e non rappresentare alcun ostacolo al deflusso delle acque. Dovranno inoltre essere impiegati materiali e soluzioni tecniche atte ad evitare qualsiasi esalazione dannosa o molesta.

9. Nell'esecuzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura è fatto divieto di usare qualsiasi bacino di chiarificazione.

10. Ogni allacciamento privato dovrà essere dotato, all'interno della proprietà privata, di idonea sifonatura prima dell'immissione nella fognatura pubblica.

11. Al termine del tratto di fognatura privata di ogni singolo immobile dovrà essere posto un pozzetto di ispezione e di prelievo. A tale pozzetto dovrà essere consentito facile accesso da parte del personale di sorveglianza e di controllo.

12. L'Amministrazione Comunale o il Gestore della pubblica fognatura ha sempre il diritto di ispezionare a mezzo di suoi dipendenti o incaricati, anche senza preavviso ed in qualsiasi momento, gli impianti e le tubazioni costituenti l'allacciamento.

Art. 7

Manomissione del suolo stradale

1. Quando, per l'esecuzione di lavori di costruzione, riparazione o sostituzione di un tratto di fognatura privata, si debba interessare il suolo stradale pubblico o privato non interdetto al pubblico transito si dovranno comunque osservare le seguenti prescrizioni tecniche:

a) Fondo stradale esistente realizzato con naturale stabilizzato

- I materiali di scavo andranno interamente trasportati a rifiuto
- Il reinterro della condotta, quando non rivestita di cemento, andrà eseguito con particolare cura e con l'impiego per un'altezza di 20-30 cm. di materiale fine, costipato sopra e sotto la tubazione stessa
- Il successivo riempimento dello scavo dovrà avvenire con naturale di cava o di fiume, (gli ultimi 30 cm. con naturale stabilizzante) con compattamento a strati successivi
- Successive costipazioni meccaniche
- La sistemazione superficiale del fondo stradale dovrà avvenire, anche a mezzo di ripetuti interventi manuali eseguiti a distanza di tempo, con riporto di ghiaia.

b) Fondo stradale esistente bitumato

- Il taglio della pavimentazione esistente dovrà essere effettuato in modo regolare con fresatrice
- I materiali di scavo andranno interamente trasportati a rifiuto

- Il reinterro della condotta, quando non rivestita di cemento, andrà eseguito con particolare cura e con l'impiego per un'altezza di 20-30 cm. di materiale fine, costipato sopra e sotto la tubazione stessa
- Il successivo riempimento dello scavo dovrà avvenire con naturale di cava o di fiume, (gli ultimi 30 cm. con naturale stabilizzante) con compattamento a strati successivi
- La sistemazione provvisoria del fondo stradale dovrà essere eseguita mediante immediata stesa di tout-venant bitumato di spessore non inferiore a cm. 10
- Successivamente dovranno essere eseguiti eventuali ripetuti riporti di tout-venant in corrispondenza di eventuali assestamenti
- Ad assestamento definitivo, comunque entro sei mesi dall'esecuzione dei lavori, si provvederà - per una larghezza di mt. 1 per parte della zona interessata dallo scavo - a rifinitura con tappetino d'usura di spessore minimo, finito, di cm. 3, raccordato con la sede stradale

c) Fondo stradale esistente realizzato con porfido o manufatti autobloccanti

- I cubetti o i manufatti andranno asportati con cura, eventualmente numerati ed accatastati in loco
- I materiali di scavo andranno interamente trasportati a rifiuto
- Il reinterro della condotta, quando non rivestita di cemento, andrà eseguito con particolare cura e con l'impiego per un'altezza di 20-30 cm. di materiale fine, costipato sopra e sotto la tubazione stessa
- Il successivo riempimento dello scavo dovrà avvenire con naturale di cava o di fiume, (gli ultimi 30 cm. con naturale stabilizzante) con compattamento a strati successivi
- Qualora si fosse in presenza di soletta sotterranea di appoggio in calcestruzzo, questa dovrà essere ricostituita, con interposta rete elettrosaldata fino a raggiungere il piano di posa della pavimentazione
- Dovranno quindi essere posati i cubetti o le mattonelle con le medesime caratteristiche tecniche ed estetiche originali in modo che non sia visibile il rappezzo eseguito.

2. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere che venga prestato idoneo deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori di allacciamento e di ripristino del sedime stradale. Detta cauzione verrà svincolata a seguito di parere favorevole rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale entro dodici mesi dall'esecuzione dei lavori. L'importo e le modalità di versamento della cauzione saranno stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale. Qualora si rendessero necessari dei lavori di ripristino il Comune, in caso di inadempienza del richiedente, li eseguirà direttamente e tratterrà l'importo della spesa dalla cauzione prestata.

3. Il Comune, a seguito di domanda dei richiedenti, potrà eseguire direttamente le operazioni di ripristino del sedime stradale addebitando a questi le spese sostenute per l'organizzazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori. Il comune potrà altresì provvedere - a sua insindacabile discrezione - alla sistemazione di un intero tratto di sedime stradale utilizzando i fondi stanziati dai proprietari interessati.

Art. 8

Diritto di passaggio attraverso le proprietà

1. Nella necessità di costruire nuovi tratti di fognatura privata, di spostare o riparare tratti già esistenti attraverso proprietà condominiali, i comproprietari non potranno rifiutare la relativa concessione di passaggio.

2. Le stesse disposizioni sono applicabili, fatta salva la corresponsione di un equo indennizzo, per i passaggi nella proprietà del vicino quando le condotte non possano seguire percorsi diversi senza eccessivo dispendio o disagio.

3. Il passaggio delle condotte dovrà avvenire preferibilmente nelle aree destinate a servitù di passaggio carraio e comunque sempre "a minor danno" tenendo ben presenti le esigenze e le richieste del proprietario del fondo.

4. In caso di mancato accordo tra le parti potrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà, ai sensi del terzo comma dell'art. 4, a proporre la soluzione tecnicamente ritenuta più idonea.

5. La definizione delle controversie, nonché la liquidazione degli indennizzi dovuti a seguito del passaggio delle condotte, sarà attribuita, quando non vi sia accordo tra le parti, al Giudice ordinario.

Art. 9

Diritti ed indennità di allacciamento - Oneri di manutenzione

1. L'importo del diritto fisso di allacciamento, attualmente non previsto, potrà essere stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Non sarà comunque applicabile a chi provvederà all'allacciamento alla pubblica fognatura entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero entro un anno dalla data di entrata in servizio di nuovi tratti costruiti successivamente.

2. Saranno sempre a carico dell'utente gli oneri per l'esecuzione diretta delle opere secondo le prescrizioni del presente regolamento ed a perfetta regola d'arte.

3. Le spese di mantenimento e riparazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura sono a carico dei proprietari secondo quote stabilite in accordo tra di loro ovvero secondo il disposto dei commi seguenti.

4. I proprietari di un allacciamento privato preesistente debbono consentirne l'utilizzo per immettere nella pubblica fognatura altri allacciamenti e soddisfare quanto previsto al sesto comma dell'art. 6 del presente regolamento. Ad essi dovrà essere corrisposta una indennità di allacciamento pari alla quota proporzionale calcolata sul costo attuale dell'opera utilizzata.

5. Il costo attuale dovrà risultare da apposito computo metrico vistato dall'Ufficio Tecnico Comunale e redatto dai proprietari dell'allacciamento esistente utilizzando prezzi correnti.

6. La quota sarà stabilita in base al numero di unità immobiliari servite dalla condotta (con esclusione di autorimesse, tettoie, ecc. che non utilizzino il servizio di fognatura) e proporzionalmente alla lunghezza ed alla profondità del punto di scarico (quando superiore a mt. 1,50) da ciascuno utilizzati.

7. La medesima quota di compartecipazione farà carico al proprietario del nuovo allacciamento per la manutenzione della condotta esistente.

8. Qualora la condotta esistente fosse riconosciuta dall'Ufficio Tecnico Comunale non idonea ad accogliere nuovi allacciamenti, questa dovrà essere sostituita, a propria cura e spese, dal richiedente il nuovo allacciamento. Nulla sarà più dovuto ai vecchi proprietari per indennità di allacciamento mentre le quote di manutenzione verranno suddivise in proporzione.

9. Dovrà essere redatto apposito verbale, firmato da tutti i proprietari ed allegato alla pratica di autorizzazione esistente in Comune, con l'indicazione delle quote millesimali determinate ed assunte a carico di ogni singolo proprietario. Dette quote saranno valide per il riparto delle spese da sostenersi sull'intero tratto di allacciamento privato comune a più utenti. Negli atti di cessione di diritti sui beni immobili interessati i cedenti dovranno specificare ed indicare gli obblighi e le quote a carico del nuovo acquirente.

10. L'esecuzione di condotte fognarie private non potrà mai comportare la richiesta di alcun rimborso o contributo al Comune.

11. Qualora nel predisporre l'allacciamento di più fabbricati utenti privati ravvisino la necessità di realizzare direttamente un tratto di pubblica fognatura (anche modificando od integrando il tracciato già previsto) potranno richiederlo ed eventualmente proporre variante al progetto generale della fognatura comunale. L'Amministrazione Comunale, nell'esaminare la richiesta, potrà approvarla, riconoscendone la pubblica utilità, assegnando anche un contributo tra il 30 % ed il 100 % della spesa documentata sostenuta dai privati per la realizzazione. Il tratto di fognatura pubblica sarà poi preso in carico dal Comune dopo l'esecuzione dei lavori ed a seguito di collaudo che ne accerti la regolare esecuzione nonché il rispetto delle caratteristiche di pubblica utilità.

12. Ulteriori precisazioni o interpretazioni in merito al disposto del presente articolo potranno essere fornite, con apposito atto, dalla Giunta Comunale.

⁴ Il Consiglio Comunale in caso di variante al progetto generale di fognatura, ovvero la Giunta Comunale in caso di realizzazione di un tratto già compreso nel progetto generale, e comunque a seguito di motivata relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 10

Vincolo del permesso di abitazione all'allacciamento alla fognatura

1. In nessun caso il Comune potrà rilasciare il permesso di abitazione per fabbricati di nuova costruzione se i proprietari non avranno ottemperato - fatto salvo il disposto del quinto e settimo comma dell'art. 3 - ad allacciare alla fognatura pubblica la canalizzazione interna del fabbricato secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 11

Deroghe

1. La Giunta Comunale potrà parzialmente derogare, dietro specifica richiesta dei proprietari e quando circostanze eccezionali lo richiedano, alle disposizioni di carattere tecnico del presente regolamento ferme restando quelle norme atte a garantire la corretta depurazione delle acque di scarico della pubblica fognatura.

Art. 12

Sanzioni

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento sarà passibile delle spese riguardanti la ricostruzione dei manufatti non dichiarati idonei oltre al risarcimento del danno emergente dalle opere compiute. Ogni rimborso di spese sostenute dal Comune sarà incrementato di una percentuale del 10 % a titolo di rimborso spese generali.

2. In caso di inosservanza del presente regolamento saranno applicate le sanzioni contemplate dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la delibera di adozione diverrà esecutiva e dopo la successiva pubblicazione, per quindici giorni, all'Albo Pretorio del Comune.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

ART. 1	
<i>Principi generali</i>	1
ART. 2	
<i>Autorizzazione allo scarico</i>	2
ART. 3	
<i>Obbligo di immissione in fognatura</i>	2
ART. 4	
<i>Termini per l'allacciamento alla fognatura</i>	4
ART. 5	
<i>Esecuzione d'ufficio</i>	4
ART. 6	
<i>Norme per l'esecuzione dei lavori</i>	5
ART. 7	
<i>Manomissione del suolo stradale</i>	6
ART. 8	
<i>Diritto di passaggio attraverso le proprietà</i>	8
ART. 9	
<i>Diritti ed indennità di allacciamento - Oneri di manutenzione</i>	8
ART. 10	
<i>Vincolo del permesso di abitazione all'allacciamento alla fognatura</i>	10
ART. 11	
<i>Deroghe</i>	10
ART. 12	
<i>Sanzioni</i>	10
ART. 13	
<i>Entrata in vigore</i>	10



COMUNE DI FIANO

(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE della Giunta Comunale n. 50

OGGETTO

Articolo 1, commi 4, 5 e 6 del Regolamento comunale di allacciamento alla pubblica fognatura. Indirizzo all'ufficio tecnico.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. FILIPPINI Guglielmo - Sindaco	Sì
2. NOE' Francesca - Vice Sindaco	Sì
3. BOLLEA Loris - Assessore	Sì
4. TRAPANI Giovanni Maria - Assessore	Sì
<i>Totale Presenti:</i> 4	
<i>Totale Assenti:</i> 0	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati.

Oggetto - Articolo 1, commi 4, 5 e 6 del Regolamento comunale di allacciamento alla pubblica fognatura. Indirizzo all'ufficio tecnico.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota in data 19 aprile 2016, con la quale il Responsabile dell'ufficio tecnico evidenzia alcune problematiche attinenti all'applicazione, da parte dell'ufficio, dell'articolo 1, commi 4-5 e 6 del vigente Regolamento Comunale di allacciamento alla pubblica fognatura.

Ritenuto necessario fornire all'ufficio alcune indicazioni in merito alla corretta gestione delle pratiche di cittadini che chiedono di regolarizzare gli scarichi "misti" riversanti in pubblica fognatura, realizzati in anni precedenti e non a norma sulla base della vigente regolamentazione.

Con voti favorevoli, unanimi,

DELIBERA

Di fornire all'ufficio tecnico i seguenti indirizzi in merito alle problematiche attinenti all'applicazione, da parte dell'ufficio, dell'articolo 1, commi 4-5 e 6 del vigente Regolamento Comunale di allacciamento alla pubblica fognatura ed evidenziate nella nota del Responsabile dell'ufficio tecnico in data 9.4.2016, allegata:

- 1) Non autorizzare, ove possibile sia tecnicamente che economicamente, nuovi allacciamenti di acque miste e/o bianche alle fognature.
- 2) Richiedere, in caso di ristrutturazione che preveda anche interventi esterni e/o ampliamenti che coinvolgano anche le reti fognarie private, la separazione delle reti bianche da quelle nere o miste con conseguente smaltimento delle prime in ricettori diversi dalle fognature comunali nere o miste, ove possibile sia tecnicamente che economicamente.
- 3) In tutti gli altri casi dovrà essere concesso l'atto di regolarizzazione degli allacciamenti esistenti e/o l'agibilità nelle situazioni esistenti.
- 4) Su richiesta dell'ufficio tecnico, la Giunta potrà esprimersi su casi di "dubbia" soluzione.

Di comunicare il presente atto all'Ufficio Tecnico per conoscenza ed adempimento.

Di dare atto che non vengono espressi pareri in quanto atto di mero indirizzo.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 22/04/2016

Il Responsabile
f.to: geom. Domenico DEMITRI

Parere in ordine alla **regolarità contabile** (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 22/04/2016

Il Responsabile
f.to: Gianfranco DEAGOSTINI

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
f.to: FILIPPINI Guglielmo

Il Segretario Comunale
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 207 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 MAG. 2016, come prescritto dall'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Fiano, 10 MAG. 2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to: Loretta Eterno

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, in elenco, il primo giorno di pubblicazione ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Fiano, 10 MAG. 2016

Il Segretario Comunale
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 22-apr-2016

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)
- ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO

GCBASE.DOC-20110709DG

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fiano, 11 MAG. 2016



Il Segretario Comunale